



*Unieuro S.P.A. - Sede Legale in Forlì, "Palazzo Hercolani", Via Piero Maroncelli, 10
Capitale Sociale Euro 4.139.724,20 Interamente Versato
Numero di Iscrizione nel Registro Delle Imprese di Forlì-Cesena e C.f. 00876320409*

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

(da ultimo aggiornato in data 22 giugno 2023)

Capo I – Disposizioni Preliminari

ARTICOLO 1

Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria di UNIEURO S.p.A. (la “Società”), con sede in Forlì.
2. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme di legge ovvero dello Statuto vigente riguardanti l’assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.
3. Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo Statuto ovvero dal presente Regolamento, provvede il Presidente dell’assemblea (di seguito, il “Presidente”, come individuato all’art. 8), adottando, nell’esercizio dei suoi poteri, le misure e le soluzioni ritenute più opportune.
4. Il Regolamento è stato approvato dall’assemblea ordinaria della Società ed è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Capo II – Della Costituzione dell’assemblea

ARTICOLO 2

Legittimati all’intervento

1. Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto (i “Legittimati all’Intervento”), purché abbiano fatto pervenire alla Società un’idonea comunicazione effettuata dall’intermediario, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti ed eventualmente indicate nell’avviso di convocazione.
2. È possibile intervenire a mezzo rappresentante, facendo pervenire alla Società, ai sensi della normativa pro tempore vigente e dello Statuto, l’attestazione di legittimazione alla partecipazione e/o al voto.
3. In ogni caso, la persona che interviene all’assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine

idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

ARTICOLO 3

Soggetti ammessi ai lavori assembleari

1. Allo svolgimento dei lavori possono assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, i dirigenti, i dipendenti della Società e di società da essa controllate nonché gli altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal Presidente.
2. Possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.
3. Assistono, inoltre, all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.
4. Di regola, il Presidente ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti e analisti finanziari, del revisore legale o di rappresentanti della società di revisione legale dei conti, di giornalisti qualificati nonché di altri soggetti che dovranno a tal fine far pervenire apposita richiesta con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
5. A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dà lettura, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ARTICOLO 4

Verifica della legittimazione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. La verifica della legittimazione alla partecipazione, all'intervento e al voto viene effettuata dal Presidente, anche avvalendosi di personale a tal fine incaricato (di seguito, "Ufficio di Presidenza", come definito all'art. 6 del presente Regolamento).
3. I partecipanti all'assemblea devono farsi identificare dagli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea, esibendo un documento di identificazione personale oltre all'eventuale documentazione richiesta ai fini dell'ammissione secondo quanto previsto nell'avviso di

convocazione, nello Statuto ovvero nelle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Coloro che vengono autorizzati a prendere parte all'assemblea dal personale ausiliario, ricevono una scheda di partecipazione/votazione valida ai fini della partecipazione ai lavori assembleari. Potranno inoltre essere forniti ai Legittimati all'Intervento appositi dispositivi elettronici ove necessari ai fini delle procedure di voto.

4. Tutti coloro che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza restituendo la scheda di partecipazione/votazione ricevuta per l'ingresso, nonché i dispositivi elettronici eventualmente forniti per l'esercizio del diritto di voto. Il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea deve essere comunicato agli incaricati che provvederanno altresì alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione e dei dispositivi elettronici sopra richiamati.
5. La Società, come previsto dallo Statuto e nel rispetto della normativa pro tempore vigente, ha la facoltà di predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti audio/video a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea al fine di consentire la partecipazione ai lavori assembleari di intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: (a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario; (b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
6. I Legittimati all'Intervento possono far pervenire la documentazione che attesti la loro legittimazione alla Società trasmettendola nei modi e nei tempi eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.
7. In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

ARTICOLO 5

Uso di strumenti di registrazione audio-video

1. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'assemblea vengono video registrati o audio registrati per la trasmissione e/o proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in assemblea. Le relative registrazioni possono essere utilizzate

solo dal notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare e vengono immediatamente distrutte non appena terminato il processo di verbalizzazione.

2. Non è consentito effettuare alcuna registrazione audio-video salvo, quanto precisato al comma 1 del presente articolo. A tal fine, il Presidente può chiedere ai Legittimati all'Intervento e agli Invitati di consegnare strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e telefonici o congegni simili. In caso di trasgressioni, il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni, ivi incluso l'allontanamento dalla sala.

ARTICOLO 6

Il Presidente, il Segretario e l'Ufficio di Presidenza

1. Al Presidente dell'assemblea compete di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno.
2. Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (il "Segretario"), anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del Presidente.
3. Il Presidente dell'assemblea può affidare la redazione del verbale a un notaio da lui scelto anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge, nel qual caso il notaio può fungere da Segretario. Il Segretario e/o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ai fini della predisposizione del verbale.
4. Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine avvalendosi del personale ausiliario e/o di personale appositamente incaricato, fornito di appositi segni di riconoscimento.
5. Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza ("Ufficio di Presidenza"), avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione dei Legittimati all'Intervento, alla partecipazione e al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari.

ARTICOLO 7

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. In base ai controlli effettuati dall'Ufficio di Presidenza, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero degli aventi diritto al voto e delle azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentata, rende inoltre tutte le altre comunicazioni prescritte dalla legge.

2. Il Presidente, con l'ausilio dell'Ufficio di Presidenza, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. In caso di esito negativo, il Presidente esclude chi non sia Legittimato all'Intervento o, qualora ritenga irregolare la delega, il delegato del Legittimato all'Intervento. Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme al numero di deleghe presentate.
3. Raggiunti i quorum previsti dallo Statuto, il Presidente, o la persona da questi designata, dichiara l'assemblea validamente costituita e aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama la mancata costituzione dell'assemblea stessa e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ad altra eventuale convocazione. Nel caso di mancata costituzione dell'assemblea, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente.
4. Il Presidente accerta che l'assemblea è validamente costituita e dà lettura dell'ordine del giorno.

Capo III – Della Discussione

ARTICOLO 8

Ordine del giorno

1. Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri Amministratori, i Sindaci e i dirigenti della Società per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata e a disposizione degli interessati ai sensi di legge.
3. Il Presidente può variare l'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, o accorpate la trattazione degli argomenti tra loro connessi, fermo restando che per ciascun punto all'ordine del giorno seguirà una distinta votazione. Resta inteso che, ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano, l'assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, sarà chiamata ad approvare la variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e/o l'accorpamento degli argomenti tra loro connessi.

ARTICOLO 9

Intervento nella discussione

1. I Legittimati all'intervento, gli Amministratori e i Sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, anche se accorpati, e di formulare proposte attinenti agli stessi.
2. Il Presidente può stabilire, in apertura e nel corso della discussione, il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di intervento. I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente o all'Ufficio di Presidenza non prima che sia stata data lettura dell'ordine del giorno dell'Assemblea e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione., salvo diversa indicazione del Presidente e secondo le modalità dallo stesso definite.
3. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento anche per alzata di mano. In ogni caso, concede la parola secondo l'ordine di presentazione di richiesta dell'intervento, comunque essa sia stata presentata
4. Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta.
5. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché di eventuali domande formulate dagli aventi diritto prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.
6. Trascorso il tempo stabilito, il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei 5 minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del successivo art. 11, primo comma, lettera a) del presente Regolamento.
7. Gli interventi sono chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.
8. Il Presidente e/o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci e i dirigenti della Società, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dagli aventi diritto prima dell'assemblea, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'avviso di convocazione, cui non sia già stata data risposta da parte della Società mediante pubblicazione della stessa sul sito internet, come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
9. Al fine di consentire al Presidente dell'assemblea e, su suo invito, agli altri soggetti soprarichiamati, di rispondere più esaurientemente agli interventi, i Legittimati all'Intervento possono, anche prima della costituzione

dell'assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione sintetiche note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

10. I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, oltre la facoltà di una sola replica di durata non superiore a 5 minuti.
11. Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento, a norma dell'art. 2375, gli interventi vengono riassunti nel verbale.

ARTICOLO 10

Proposte di deliberazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e coloro ai quali spetta il diritto di voto partecipanti all'assemblea hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, modificative o integrative rispetto a quelle eventualmente formulate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero dai soci richiedenti l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge, purché pertinenti e non costituenti modifica o integrazione delle materie da trattare e, comunque, nel rispetto della legge pro tempore vigente. È responsabilità del Presidente valutarne la compatibilità e, se del caso, accoglierle.
2. Il Presidente ha facoltà di concedere ai Legittimati all'Intervento che abbiano richiesto, ai sensi di legge e dello Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in assemblea, un tempo non superiore a 20 minuti per l'illustrazione delle relative proposte di delibera e delle ragioni a supposto di tali proposte.
3. Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento, a norma dell'art. 2375, gli interventi vengono riassunti nel verbale.

ARTICOLO 11

Poteri del Presidente

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase e di evitare abusi del diritto di intervento. A questi effetti, egli può togliere la parola:
 - a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
 - b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi;
 - d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

2. Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente Regolamento.
3. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione. In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

ARTICOLO 12

Domande Pre-assembleari

1. Alle domande pervenute prima dell'assemblea viene data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa, anche mediante apposito fascicolo distribuito agli intervenuti.
2. La Società può rendere disponibili le informazioni richieste dai soggetti legittimati in formato "domanda e risposta" in un'apposita sezione del sito internet della Società; se le informazioni richieste sono già previste nell'apposita sezione del sito, nessuna risposta è dovuta in assemblea.
3. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

ARTICOLO 13

Sospensione e rinvio dell'assemblea

1. I lavori dell'assemblea si svolgono, di regola, in un'unica seduta. Tuttavia, nel corso della riunione, il Presidente può, ove ne ravvisi l'opportunità e salvo che l'assemblea si opponga con i relativi quorum, sospendere i lavori per un periodo di tempo non superiore a 3 ore, motivando la decisione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi a un termine congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento, anche superiore a cinque giorni.

ARTICOLO 14

Chiusura della discussione

1. Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Capo IV - Della votazione

ARTICOLO 15

Inizio delle votazioni

1. Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del predetto art. 11 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti, delle azioni presenti e il quoziente da queste rappresentato.
2. Nel caso in cui le persone a cui era stata tolta la parola e/o le persone riammesse all'assemblea per la fase della votazione dopo il loro allontanamento nella fase della discussione, ai sensi del precedente art. 11, terzo comma, e/o altre persone continuino a impedire il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente può togliere nuovamente loro la parola e/o, a suo insindacabile giudizio, escluderli dalla votazione.

ARTICOLO 16

Ordine delle votazioni

1. Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative sui singoli argomenti all'ordine del giorno.
3. In ogni caso, laddove il Consiglio di Amministrazione abbia formulato una sua proposta, questa verrà messa in votazione prioritaria rispetto alle altre alternative sul medesimo argomento, che verranno poste in votazione solo nel caso in cui quella dell'organo amministrativo non venga approvata.

ARTICOLO 17

Modalità di voto

1. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire, prima della votazione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e fissare il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.
2. Il Presidente, tenuto conto del numero di voti di ciascun avente diritto, può adottare uno dei seguenti metodi: (i) appello nominale; (ii) sottoscrizione di scheda; (iii) alzata di mano; (iv) uso di idonee apparecchiature messe a disposizione dalla Società.
3. Quando previsto nell'avviso di convocazione, il voto può essere espresso prima dell'assemblea per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità indicate dalla Società.
4. La valutazione della legittimazione al voto del votante e in generale la valutazione della validità del voto espresso e la sua interpretazione sono competenza del Presidente.

ARTICOLO 18

Nomina delle cariche sociali

1. Le votazioni dell'assemblea per la nomina delle cariche sociali avvengono esclusivamente mediante voto di lista, a eccezione dei casi espressamente disciplinati dallo Statuto in cui è prevista l'assunzione della delibera a maggioranza dei votanti. Le liste possono essere presentate dai soci in conformità alle disposizioni di legge, regolamenti e statutarie applicabili.
2. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente, salvo che l'assemblea (a maggioranza semplice) lo esenti: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina degli organi sociali e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dei curriculum vitae presentati ai sensi dello Statuto, specificando, se del caso, quali candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) comunica quali liste devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ARTICOLO 19

Proclamazione dei risultati

1. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, proclama il risultato all'assemblea, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o dallo Statuto. Degli esiti di tali accertamenti viene dato conto nel verbale di adunanza.

2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano nominati in base ai meccanismi previsti dallo Statuto.

ARTICOLO 20

Chiusura della riunione

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Capo V - Disposizioni Finali

ARTICOLO 21

Modifiche al Regolamento assembleare

1. Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze di legge, salvo per quelle modifiche necessarie per adeguare il presente regolamento a disposizioni normative o statutarie, già approvate dagli organi competenti, cui può provvedere direttamente il Consiglio di Amministrazione dando successiva pubblicazione del Regolamento assembleare aggiornato sul sito internet della Società.